

14. BayIfSMV: Quattordicesima ordinanza bavarese sulle misure di protezione contro le infezioni (14. BayIfSMV) del 1° settembre 2021 (Bollettino ministeriale BayMBI. n. 615) Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 2126-1-18-G (artt. 1-20)

**Quattordicesima ordinanza bavarese sulle misure di protezione contro le infezioni
(14. (BayIfSMV)[1]
del 1° settembre 2021
(Bollettino ministeriale BayMBI. n. 615)
Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 2126-1-18-G**

Citazione integrale secondo le Direttive di Redazione (RedR): Quattordicesima ordinanza bavarese sulle misure di protezione contro le infezioni (14. BayIfSMV) del 1° settembre 2021 (Bollettino ministeriale BayMBI. n. 615, Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 2126-1-18-G), modificata dall'ordinanza del 30 settembre 2021 (Bollettino ministeriale bavarese BayMBI. n. 710)

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 congiuntamente all'art. 28 par. 1 e agli articoli 28a e 28c comma 3 della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG) del 20 luglio 2000 (Gazzetta ufficiale tedesca BGBl. I p. 1045), modificato dall'articolo 6 della legge del 27 luglio 2021 (Gazzetta ufficiale tedesca BGBl. I p. 3274), congiuntamente all'art. 11 dell'ordinanza straordinaria sulle misure di protezione anti COVID-19 (SchAusnahmV) dell'8 maggio 2021 (Gazzetta federale Banz AT 08.05.2021 V1) e all'art. 9 punto 5 dell'ordinanza di delega (DeiV) del 28 gennaio 2014 (Gazzetta ufficiale delle leggi e dei regolamenti - GVBl. p. 22, Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 103-2-V), modificato dall'ordinanza del 27 luglio 2021 (Gazzetta ufficiale delle leggi e dei regolamenti - GVBl. p. 499), il Ministero della Salute bavarese dispone quanto segue:

^[1] Si veda a tale proposito la motivazione necessaria ai sensi dell'art. 28a par. 5 della Legge per la protezione dalle infezioni (IfSG) nel Bollettino ministeriale bavarese BayMBI. n. 616 del 1.9.2021.

Parte 1 Disposizioni generali

§ 1 Norme generali di comportamento

¹È necessario, nei limiti del possibile, tenere una distanza interpersonale minima di 1,5 m e provvedere a un'adeguata igiene delle mani. ²È necessario provvedere a un'adeguata e costante aerazione degli ambienti chiusi. ³Ove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 1,5 m, fermo restando l'art. 2, si raccomanda l'uso di una mascherina chirurgica.

§ 2 Obbligo di mascherina

(1) ¹Negli edifici e ambienti chiusi, comprese le aree pubbliche chiuse riservate a veicoli, cabine e luoghi analoghi, vige l'obbligo di indossare una mascherina chirurgica (obbligo di mascherina). ²Non vige obbligo di mascherina

1. all'interno di ambienti privati;
2. presso la propria postazione fissa di lavoro, con posto a sedere o in piedi, qualora sia possibile garantire un distanziamento minimo di 1,5 m dalle persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare; questo punto non si applica ai passeggeri dei mezzi di trasporto pubblici regionali e a lunga percorrenza né al trasporto studenti;
3. per gli ospiti dei locali di ristorazione fintanto che rimangono seduti al tavolo;
4. per le tipologie di prestazioni che non ne consentono l'impiego;
5. per il personale, qualora alla cassa e al banco dei negozi sia garantita l'efficace protezione dalle infezioni mediante pareti divisorie trasparenti o altre pareti di protezione idonee;
6. per altri validi motivi.

³ Resta salvo l'art. 13.

(2) Fatte salve disposizioni maggiormente specifiche, all'aperto vige l'obbligo di mascherina unicamente nelle aree di ingresso e negli spazi comuni di eventi con più di 1.000 partecipanti.

(3) ¹Sono esenti dall'obbligo di mascherina:

1. i bambini fino al sesto anno di età compiuto;

2. coloro i quali ritengano di poter credibilmente dimostrare la propria impossibilità a indossare la mascherina a causa di un impedimento o per motivi di salute, a condizione tuttavia che possano documentare quanto sopra esibendo prontamente un certificato medico scritto in originale riportante nome e cognome, data di nascita e informazioni circa l'esenzione dall'obbligo di indossare una mascherina.

²È consentito togliere la mascherina allo scopo di rendersi identificabili o per consentire la comunicazione con persone che abbiano problemi uditivi. ³Per il personale dipendente vige l'obbligo di mascherina durante gli orari di lavoro nell'esclusivo ambito delle norme di sicurezza sul lavoro.

§ 3 Persone vaccinate, guarite o in possesso di test per Coronavirus negativo (3G)

(1) ¹Qualora nel territorio di un'autorità amministrativa circondariale l'incidenza settimanale di nuove infezioni da Coronavirus SARS-CoV-2 superi i 35 casi ogni 100.000 abitanti, per quanto riguarda gli ambienti chiusi, possono accedere a:

1. eventi pubblici e privati fino a 1.000 partecipanti in spazi non privati, palazzetti dello sport, luoghi di allenamento sportivo, palestre, spazi culturali quali teatri, teatri lirici, sale da concerto, palcoscenici, cinema, musei, esposizioni, monumenti, gli immobili appartenenti alla pubblica amministrazione bavarese dei castelli statali, giardini e laghi, locali di ristorazione, strutture ricettive, università, convegni, congressi, biblioteche e archivi, offerte formative extra scolastiche compresa la formazione e l'aggiornamento professionale nonché la formazione continua, scuole di musica, scuole guida, istruzione degli adulti, giardini zoologici e botanici; inoltre strutture per il tempo libero comprese piscine, terme, saune, solarium, funivie e battelli turistici, visite guidate, grotte e miniere aperte al pubblico, parchi divertimenti, parchi giochi al chiuso, sale giochi e casinò, punti scommesse, treni e bus turistici e altri ambienti analoghi dal punto di vista epidemiologico;

2. servizi per la cui erogazione è indispensabile la vicinanza fisica al cliente, che tuttavia non costituiscono prestazioni mediche, terapeutiche o di cura,

fatte salve disposizioni più specifiche della presente ordinanza e fatta eccezione per lo svolgimento di attività professionali o di volontariato di pubblica utilità, unicamente persone che, ai sensi dell'art. 2 punti 2, 4 e 6 dell'ordinanza straordinaria sulle misure di protezione anti COVID-19 (SchAusnahmV), siano vaccinate, guarite o in possesso di test per Coronavirus con esito negativo. ²A tale scopo, per i fornitori, gli organizzatori e i gestori vige l'obbligo di verificare il certificato di avvenuta vaccinazione, guarigione o attestato di test negativo.

(2) ¹L'accesso a fiere, feste popolari, club, discoteche, case chiuse e analoghe strutture per il tempo libero nonché a manifestazioni che prevedono più di 1.000 partecipanti, a prescindere dall'incidenza settimanale, è consentito, fatta eccezione per le persone che svolgono attività professionale necessaria o attività di volontariato di pubblica utilità, solo alle persone che, ai sensi dell'art. 2 punti 2, 4 e 6 dell'ordinanza straordinaria sulle misure di protezione anti COVID-19 (SchAusnahmV), siano vaccinate, guarite o in possesso di test per Coronavirus con esito negativo. ²Il par. 1 comma 2 si applica di conseguenza.

(3) Per quanto concerne il commercio, le aziende prestatrici di servizi e le attività artigianali non contemplate ai paragrafi 1 e 2, per il trasporto pubblico locale, regionale e a lunga percorrenza, per il trasporto studenti, per esami, seggi elettorali e aree di registrazione, funzioni religiose, raduni ai sensi dell'art. 8 della Costituzione nonché per manifestazioni di partiti e organizzazioni elettorali, ai sensi dell'art. 2 punti 2, 4 e 6 dell'ordinanza straordinaria sulle misure di protezione anti COVID-19 (SchAusnahmV), nel caso delle persone non vaccinate, non guarite o prive di esito di test negativo si applicano le limitazioni di accesso motivate dal presente paragrafo.

(4) Ai sensi dei paragrafi 1 e 2, le persone che si siano sottoposte a test per Coronavirus sono tenute a esibire un certificato cartaceo o digitale attestante l'esito negativo del test per Coronavirus SARS-CoV-2 sulla base di

1. un test molecolare PCR, un test POC-PCR o un test di amplificazione degli acidi nucleici effettuato con altri metodi non oltre 48 ore prima;
2. un test POC antigenico effettuato non oltre 24 ore prima, oppure
3. un test rapido antigenico a uso personale omologato dall'Istituto federale per i prodotti medicinali e i dispositivi medici, effettuato sotto supervisione (test fai-da-te) non oltre 24 ore prima;

tali test dovranno peraltro essere conformi all'ordinanza straordinaria sulle misure di protezione anti COVID-19.

(5) Hanno stato equivalente alle persone che si siano sottoposte a test:

1. i bambini fino al sesto anno di età compiuto;
2. le alunne e gli alunni sottoposti a test periodici nel contesto della frequenza scolastica;
3. i bambini in età prescolare.

(6) ¹L'autorità amministrativa circondariale competente emanerà tempestiva comunicazione ufficiale non appena l'incidenza settimanale pubblicata nel sito del Robert Koch-Institut nel territorio di propria competenza supererà per tre giorni consecutivi i 35 casi. ²In tal caso, a partire dal secondo giorno successivo alla comunicazione ufficiale si applicano le disposizioni previste per tale evenienza. ³Analogamente, l'autorità amministrativa circondariale competente emanerà comunicazione ufficiale non appena il valore di incidenza sarà inferiore ai 35 casi per tre giorni consecutivi. ⁴In tal caso, a fronte della fine delle misure previste per detto valore di incidenza, si applicherà il comma 2 di conseguenza. ⁵Le comunicazioni ufficiali relative all'incidenza contemplate per il periodo di validità della Tredicesima ordinanza bavarese sulle misure di protezione contro le infezioni si applicano anche alla presente ordinanza.

§ 4 Manifestazioni di grandi dimensioni

(1) ¹Per qualsiasi manifestazione di grandi dimensioni vale quanto segue:

1. Sono ammesse al massimo 25.000 persone contemporaneamente.
2. Negli edifici, spazi chiusi, stadi o altri spazi con capienza limitata, indipendentemente da quanto contemplato al punto 1, è consentita l'occupazione al 100% fino a 5.000 partecipanti e fino a massimo il 50% della restante capienza per i partecipanti oltre 5.000.
3. Qualora sia prevista l'ammissione di più di 1.000 persone, ai sensi dell'art. 6 par. 1, l'organizzatore è tenuto a presentare all'autorità amministrativa circondariale competente, in via preliminare e senza che gliene venga fatta richiesta, il sistema di protezione obbligatorio.

²L'organizzatore è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni sull'obbligo di mascherina ai sensi dell'art. 2.

(2) Per le manifestazioni culturali e sportive con più di 1.000 partecipanti si applica inoltre quanto segue:

1. I biglietti d'ingresso devono essere nominali.
2. Sono vietati la vendita, la mescita e il consumo di alcolici.
3. È vietato consentire l'accesso a persone in palese stato di ebbrezza.

§ 5 Raccolta dei recapiti

(1) I recapiti vanno acquisiti per tutte le manifestazioni a partire da 1.000 partecipanti e inoltre da parte di fornitori di servizi per i quali sia indispensabile la vicinanza fisica al cliente, nei locali di ristorazione, presso le strutture ricettive, in occasione di convegni, congressi, fiere, manifestazioni culturali, nei musei, presso le mostre, i monumenti, gli immobili appartenenti alla pubblica amministrazione bavarese dei castelli statali, giardini e laghi e siti culturali analoghi nonché per i giardini zoologici e botanici, club, discoteche, case chiuse e analoghe strutture per il tempo libero.

(2) ¹Qualora, ai sensi del par. 1 della presente ordinanza o in base alle misure di protezione e igiene ivi specificate, si acquisiscano i dati di recapito ai fini del tracciamento dei contatti in caso di diagnosticata infezione da Coronavirus SARS-CoV-2, si applica di conseguenza l'art. 28a par. 4 della legge per la protezione dalle infezioni (IfSG) con le seguenti prescrizioni:

1. vanno documentati cognome, nome, indirizzo e un recapito certo (numero telefonico o indirizzo e-mail) nonché il tempo di permanenza;

2. i dati comunicati all'avente obbligo di raccolta degli stessi devono essere veritieri.

²La raccolta dei dati ai sensi del comma 1 può avvenire anche in modalità elettronica, sempre che sia possibile garantire una documentazione sufficientemente accurata ai sensi del comma 1 punto 1. ³Le autorità, i tribunali e gli uffici che svolgono compiti di pubblico interesse o agiscono nell'esercizio del potere pubblico, in caso di accesso ai rispettivi edifici o spazi, possono a loro volta acquisire dati personali ai sensi dei commi 1 e 2.

§ 6 Sistemi di protezione dalle infezioni

(1) ¹Per quanto concerne il commercio, i mercati e i centri commerciali, i servizi e le attività artigianali con afflusso di clienti, le strutture ai sensi dell'art. 9 par. 1 e 2 nonché le comunità assistite in via ambulatoriale per l'assistenza extra clinica, le manifestazioni pubbliche e private, i raduni in spazi chiusi ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, i palazzetti dello sport e le manifestazioni sportive, le strutture per il tempo libero di qualsiasi tipo, la ristorazione, le strutture ricettive, i convegni, i congressi, le fiere, le università, le scuole, le offerte diurne di accudimento dell'infanzia, la formazione e l'aggiornamento professionale nonché la formazione continua, l'istruzione extra scolastica, le biblioteche, gli archivi, il mondo della cultura, i teatri, i teatri lirici, le sale da concerto, i palcoscenici, i cinema, i musei, le mostre, i monumenti, gli immobili dell'amministrazione statale bavarese dei castelli, giardini e laghi, le compagnie teatrali amatoriali e dilettantistiche, le feste popolari, i club, le discoteche e le case chiuse e in tutti i restanti casi analoghi, il gestore o l'organizzatore sono tenuti a predisporre e osservare di volta in volta uno specifico sistema di protezione dalle infezioni. ²Ciò non si applica qualora la manifestazione o il raduno prevedano meno di 100 partecipanti. ³L'autorità competente può, in generale o in singoli casi, esigere l'approntamento di un sistema di protezione dalle infezioni. ⁴Se non diversamente regolamentato, i sistemi di protezione dalle infezioni vanno presentati, se richiesto, all'autorità amministrativa circondariale competente.

(2) ¹Per ambiti specifici, il Ministero di volta in volta competente provvederà, in accordo con il Ministero della Salute bavarese, a rendere noti schemi base di protezione dalle infezioni. ²Negli ambiti di cui sopra, i rispettivi gestori o organizzatori sono tenuti ad approntare sistemi di protezione dalle infezioni conformi alle disposizioni dello schema base indicato dai Ministeri.

Parte 2 Norme integrative per le singole aree

§ 7 Funzioni religiose

Per le funzioni religiose aperte al pubblico e tenute all'interno di chiese, sinagoghe e moschee e i raduni di altre comunità di fedeli, a integrazione delle disposizioni generali, si applica quanto segue:

1. Le funzioni o i raduni religiosi cui partecipino esclusivamente persone vaccinate, guarite o in possesso di esito di test negativo si possono tenere, fermo restando l'art. 4, senza un limite massimo del numero di partecipanti; altrimenti, all'interno di edifici il numero massimo consentito di partecipanti, comprese le persone vaccinate o guarite, è determinato dal numero di posti disponibili che consentano il mantenimento di una distanza interpersonale minima di 1,5 m.

2. È previsto un sistema di protezione dalle infezioni specifico per la comunità religiosa e il rito che riduca al minimo i rischi di contagio.

§ 8 Raduni ai sensi dell'art. 8 della Costituzione

(1) ¹Nei raduni pubblici all'aperto ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, tra i partecipanti è fatto obbligo di tenere una distanza minima di 1,5 m. ²Ai sensi dell'art. 24 par. 2 della Legge bavarese sugli assembramenti (BayVersG), le autorità competenti sono tenute, ove necessario nel caso specifico, a garantire, con adeguate restrizioni ai sensi dell'art. 15 della Legge di cui sopra, che i rischi di infezione derivanti dal raduno siano anche per il resto limitati a una misura sostenibile.

(2) I raduni ai sensi dell'art. 8 della Costituzione tenuti in ambienti chiusi cui partecipino esclusivamente persone vaccinate, guarite o dotate di esito di test negativo si possono tenere, fermo restando l'art. 4, senza limitazione del numero massimo di partecipanti; altrimenti, all'interno di edifici il numero massimo consentito di partecipanti, comprese le persone vaccinate o guarite, è determinato dal numero di posti disponibili che consentano il mantenimento di una distanza interpersonale minima di 1,5 m.

§ 9 Strutture di ricovero e per disabili, ospedali

(1) ¹Presso le strutture di degenza ai sensi dell'art. 71 par. 2 del Libro Undicesimo del Codice sociale; strutture per persone con disabilità ai sensi dell'art. 2 par. 1 del Libro Nono del Codice sociale nelle quali l'assistenza e gli interventi di supporto all'integrazione sociale siano prestati continuamente giorno e notte, nonché presso le case di riposo e residenze per anziani, i dipendenti non vaccinati o non guariti sono tenuti a sottoporsi, almeno in due diversi giorni della settimana in cui prestino servizio, a un test per Coronavirus SARS-CoV-2. ²Il sistema di protezione dalle infezioni della rispettiva struttura deve includere un programma di test adeguato. ³L'organizzazione dei test è a carico delle rispettive strutture. ⁴Per le persone che fanno visita ai pazienti o ai residenti di dette strutture si applica l'art. 3 par. 2 di conseguenza. ⁵Durante le vacanze scolastiche, per le alunne e gli alunni non si applica l'art. 3 par. 5 punto 3 né l'art. 3 par. 5 punto 2.

(2) ¹Il sistema di protezione dalle infezioni adottato presso gli ospedali e gli istituti di prevenzione e riabilitazione che erogano cure mediche paragonabili a quelle degli ospedali (strutture ai sensi dell'art. 23 par. 3 comma 1 punti 1 e 3 della Legge sulla protezione dalle infezioni - IfSG) deve includere un programma di test che preveda nello specifico di sottoporre il personale della struttura a periodici test per Coronavirus SARS-CoV-2, in almeno due diversi giorni della settimana in cui prestino servizio. ²L'organizzazione dei test è a carico delle rispettive strutture. ³Per le persone che fanno visita ai pazienti o ai residenti di dette strutture si applica l'art. 3 par. 1 di conseguenza.

(3) I servizi ambulatoriali e le strutture di assistenza diurna sono tenuti a sottoporre regolarmente il personale non vaccinato o non guarito, possibilmente in tre diversi giorni della settimana, al test per Coronavirus SARS-CoV-2.

(4) L'accompagnamento dei pazienti in fin di vita è sempre consentito.

§ 10 Ristorazione

(1) Per i servizi di ristorazione, a integrazione delle disposizioni generali, si applica quanto segue:

1. Negli ambienti chiusi è vietato ballare, fatte salve eventuali manifestazioni per le quali ciò sia consentito ai sensi della presente ordinanza.

2. Negli ambienti chiusi sono consentiti la riproduzione e l'accompagnamento musicale unicamente come sottofondo, fatte salve eventuali manifestazioni per le quali ciò sia consentito ai sensi della presente ordinanza.

3. Gli articoli 3 e 5 non si applicano alle mense aziendali non aperte al pubblico.

(2) Ai sensi degli articoli 1 par. 1 punto 1 e 2 della Legge sulle imprese di ristorazione, per i locali di mensa che necessitano di autorizzazione si applica il par. 1 con la prescrizione che negli ambienti chiusi si effettua solo servizio al tavolo e la vendita e il consumo di bevande al banco sono vietati.

(3) Sono sempre consentite la vendita e la consegna di cibi e bevande da asporto.

§ 11 Alloggi

Ai sensi dell'art. 3, chi pernotta in hotel e altre strutture ricettive, colonie scolastiche, ostelli della gioventù, campeggi o presso altri alloggi di carattere commerciale o comunque a pagamento, ai sensi dell'art. 3 par. 4 è tenuto a presentare all'arrivo un attestato di test negativo; il test va ripetuto ogni 72 ore di ulteriore permanenza.

§ 12 Fiere

In deroga all'art. 4 par. 1 comma 1 punto 1, per le fiere vige un limite massimo giornaliero di visitatori pari a 50.000 persone.

§ 13 Scuole

(1) Per le lezioni e altre manifestazioni scolastiche, il servizio di doposcuola presso gli istituti scolastici nonché le attività di formazione e studio presso l'Istituto statale per la formazione di insegnanti specializzati e l'Istituto statale per la formazione di insegnanti di sostegno, si applica l'art. 2 con le seguenti prescrizioni:

1. Non si applica l'art. 2 par. 1 comma 1.

2. Alle alunne e alunni fino al 4° anno incluso è consentito indossare una mascherina di comunità in materiale tessile anziché una mascherina chirurgica.

(2) ¹La partecipazione alle lezioni in presenza, ad altre manifestazioni scolastiche o a corsi in presenza durante le vacanze nonché il doposcuola o l'accudimento di emergenza, sono consentiti alle alunne e agli alunni solo qualora presentino due volte a settimana un attestato di test negativo ai sensi dell'art. 3 par. 4 punti 1 e 2 o effettuino, presso l'istituto e sotto supervisione, un test rapido fai-da-te fornito dall'istituto scolastico stesso, il cui esito sia negativo. ²Per le alunne e gli alunni della scuola primaria e nelle scuole speciali di sostegno con focus su sviluppo mentale, fisico e motorio nonché sulla vista, si applica il comma 1 con la prescrizione che, in luogo dei tre test fai-da-te settimanali, a discrezione del Ministero dell'Istruzione e della Cultura potranno essere effettuati due pool testing PCR settimanali. ³Qualora in una classe si verifichi un caso di infezione, l'autorità amministrativa circondariale competente ha la facoltà di disporre test giornalieri per tutti gli alunni della classe. ⁴L'istituto tratterà l'esito dei test esclusivamente per gli scopi contemplati ai commi 1 e 2. ⁵I dati non saranno inoltrati a terzi, fatti salvi gli obblighi di segnalazione ai sensi della Legge sulla protezione dalle infezioni. ⁶Per la partecipazione al pool testing PCR, i laboratori incaricati e gli addetti al trasporto non sono da considerarsi parti terze ai sensi del comma 5. ⁷L'esito del test sarà conservato per massimo 14 giorni. ⁸Per le alunne e gli alunni che necessitano di attività di sostegno per specifiche esigenze pedagogiche, il Ministero dell'Istruzione e della Cultura potrà comunicare eventuali eccezioni. ⁹Per gli insegnanti e il personale amministrativo scolastico e lo svolgimento della rispettiva attività nei locali dell'istituto nonché negli ambienti dedicati al doposcuola, si applicano i commi 1 e 3-7 di conseguenza, con la prescrizione che il test rapido fai-da-te può essere effettuato anche esternamente alla sede dell'istituto e senza supervisione qualora la persona dichiari che detto test sia risultato negativo; qualora l'esito di test negativo sia richiesto per scopi extra scolastici, il test fai-da-te va effettuato con la supervisione dell'istituto.

§ 14 Accudimento diurno dell'infanzia

(1) I gestori dei centri diurni per l'infanzia e di educazione terapeutica nonché il personale dei centri diurni di assistenza sono tenuti a offrire, per ciascun bambino in età prescolare e per ogni settimana di accudimento, due test volti al rilevamento diretto di agenti patogeni del Coronavirus SARS-CoV-2 o, in alternativa, a permettere il ritiro in farmacia di due test rapidi fai-da-te gratuiti.

(2) ¹Alle alunne e agli alunni è consentito prendere parte alle attività dell'offerta di accudimento diurno solo in seguito a un test per Coronavirus SARS-CoV-2 con esito negativo ai sensi dell'art. 13 par. 2. ²Qualora già non sussistano i requisiti per la partecipazione alle lezioni in presenza o alle attività di accudimento di emergenza nella stessa giornata ai sensi dell'art. 13 par. 2, si applica l'art. 13 par. 2 di conseguenza, con la prescrizione che la struttura/il centro di accudimento sostituisce l'istituto scolastico.

(3) ¹L'accesso ai centri diurni per l'infanzia e di educazione terapeutica è consentito unicamente ai dipendenti e agli altri addetti ivi operanti che siano dotati di test per Coronavirus con esito negativo effettuato tre volte a settimana ai sensi dell'art. 3 par. 4 punti 1 e 2 o che garantiscano di aver effettuato un test fai-da-te con esito negativo. ²Nel caso l'esito negativo di un test fai-da-te sia destinato a scopi esterni alla struttura in questione, detto test va effettuato sotto supervisione presso la struttura stessa.

§ 15 Altre singole disposizioni

(1) Sono vietate le feste in strutture e luoghi pubblici.

(2) ¹È vietato il consumo di alcolici nelle aree dei centri città o altri luoghi pubblici all'aperto, dove le persone si assemino su superfici ristrette o permangano non solo temporaneamente. ²I luoghi interessati nella pratica da dette misure saranno stabiliti a discrezione dell'autorità amministrativa circondariale competente.

(3) Ai sensi dell'art. 3, per le crociere fluviali, in fase di imbarco, qualora esso avvenga in territorio bavarese, e il giorno dello sbarco, i passeggeri non vaccinati o non guariti devono essere muniti di attestato di test negativo come da prescrizione dell'art. 3 par. 4.

(4) ¹Nel caso dei club, delle discoteche, delle case chiuse e analoghe strutture per il tempo libero, per i visitatori e il personale si applica l'art. 3 par. 2 con la prescrizione che l'attestato di test negativo per Coronavirus SARS-CoV-2 può essere prodotto unicamente sotto forma di attestato ai sensi dell'art. 3 par. 4 punto 1. ²In tal senso, le persone non vaccinate o non guarite che operino a contatto con la clientela sono tenute a presentare detto attestato in almeno due diversi giorni della settimana. ³L'art. 10 paragrafi 1 e 2 nonché l'art. 2 par. 1 comma 1 non si applicano alle persone contemplate ai commi 1 e 2; restano salve le norme di sicurezza sul lavoro.

Parte 3 Misure più restrittive in caso di elevato carico del sistema sanitario (criteri "semaforo")

§ 16 Incremento dei ricoveri

¹Qualora, nel corso dei sette giorni precedenti, negli ospedali bavaresi si superino i 1.200 ricoveri di persone che abbiano contratto la COVID-19 e che vi permangano in degenza, il governo bavarese e il Ministero della Salute bavarese, tenendo in considerazione la valutazione dei rischi e le proiezioni dell'Ufficio regionale per la Salute e la Sicurezza degli Alimenti relative all'andamento delle infezioni, potranno adottare tempestivamente ulteriori misure di protezione volte a evitare un eccessivo carico del sistema sanitario, tra cui:

1. innalzamento del grado di protezione della mascherina a FFP2 o altra mascherina a norma equivalente;
2. innalzamento del livello di qualità del test per Coronavirus, e in particolare la necessità di test molecolari PCR;
3. limitazioni ai contatti;
4. limitazione del numero di partecipanti a manifestazioni pubbliche e private.

² Resta salvo l'art. 18 par. 1.

§ 17 Incremento dell'occupazione dei posti in terapia intensiva

¹Qualora, in base ai numeri del registro delle terapie intensive DIVI, l'occupazione con malati di COVID-19 dei posti letto predisposti per la ventilazione meccanica invasiva superi a livello regionale le 600 unità, il governo bavarese e il Ministero della Salute bavarese, oltre a quanto stabilito nell'art. 16 e tenendo in considerazione la valutazione dei rischi e le proiezioni dell'Ufficio regionale per la Salute e la Sicurezza degli Alimenti relative all'andamento delle infezioni, potranno adottare tempestivamente ulteriori misure di protezione volte a evitare un eccessivo carico del sistema sanitario. ² Resta salvo l'art. 18 par. 1.

Parte 4 Prescrizioni finali

§ 18 Disposizioni integrative, eccezioni

(1) ¹Restano salve eventuali ulteriori disposizioni o disposizioni integrative della presente ordinanza emanate dalle autorità competenti in esecuzione della Legge per la protezione dalle infezioni o sui sistemi di protezione e igiene disposti sulla base della presente ordinanza. ²L'autorità amministrativa circondariale competente è tenuta ad adottare ulteriori misure di protezione, in particolare a fronte di un notevole incremento, a livello regionale, del numero di individui che contraggono la COVID-19.

(2) ¹Su richiesta, le competenti autorità amministrative circondariali potranno rilasciare autorizzazioni eccezionali, nel caso in cui dette autorizzazioni siano compatibili con la normativa vigente in materia di protezione dalle infezioni. ²Le autorizzazioni eccezionali che interessino una cerchia di persone generalizzata o uno scenario generale possono essere concesse, in base a quanto previsto dal comma 1, soltanto in accordo con il governo competente.

§ 19 Violazioni

Commette infrazione ai sensi dell'art. 73 par. 1a punto 24 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) chi, deliberatamente o colposamente,

1. violando l'art. 2, non ottemperi all'obbligo di mascherina o, violando l'art. 4 par. 1 comma 2, in veste di organizzatore non garantisca il rispetto dell'obbligo di mascherina;
2. violando gli articoli 3, 9, 11 o l'art. 15 paragrafi 3, 4 acceda a una delle strutture ivi contemplate o fruisca di uno dei servizi ivi contemplati privo di certificato di avvenuta vaccinazione, guarigione o attestato di test con esito negativo oppure, in veste di organizzatore o titolare di un'azienda o struttura non garantisca, ai sensi dell'art. 3 par. 1 comma 2 e par. 2 comma 2, che l'ospite, il visitatore o l'utente così come nel caso del personale ai sensi dell'art. 15 par. 4 esibisca un certificato di avvenuta vaccinazione, guarigione o un attestato di test con esito negativo;
3. violando l'art. 4, tenga manifestazioni di grandi dimensioni;
4. violando l'art. 5, in quanto soggetto per il quale viga l'obbligo, non provveda all'acquisizione dei recapiti oppure, in veste di soggetto tenuto a fornirli, indichi recapiti non veritieri;
5. violando l'art. 6, non provveda ad approntare un sistema di protezione e igiene;
6. violando l'art. 8 par. 1 comma 1, prenda parte a un raduno oppure, violando l'art. 8 par. 2, tenga raduni in ambienti chiusi;
7. violando l'art. 9, in qualità di gestore di una struttura ivi contemplata, non appronti un sistema di protezione e igiene;
8. violando l'art. 10, gestisca un locale di ristorazione;
9. violando l'art. 12, tenga fiere;
10. violando l'art. 13, tenga aperte scuole private ai sensi dell'art. 90 e segg. della Legge bavarese sull'educazione e sull'istruzione (BayEUG) senza ottemperare agli obblighi contemplati dallo stesso art. 13 par. 2;
11. violando l'art. 14, offra servizi di accudimento diurno dell'infanzia senza ottemperare agli obblighi ivi contemplati;
12. violando l'art 15 par.1, tenga una festa popolare o festeggiamenti pubblici in luoghi o aree pubbliche oppure, violando l'art. 15 par. 2, consumi alcolici;
13. violando l'art. 15 par. 4, gestisca le strutture ivi contemplate;

§ 20 Entrata in vigore, scadenza

La presente ordinanza entra in vigore in data 2 settembre 2021 e scade il 29 ottobre 2021.

Monaco di Baviera, 1° settembre 2021

Ministero della Salute bavarese

Il Ministro Klaus Holetschek